



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca Presidente rel.

Dott. Emanuele Picci Giudice

Dott. Maria Cecilia Branca Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** dei debitori sovraindebitati **GASPERONI PIER LUIGI** nato a Gambettola (FC) il 27.03.1949 (c.f. GSPPLG49C27D899Z) e **DALTRI MARIA LUCIA** nata a Cesena (FC) il 13.12.1949 (c.f. DLTMLC49T53C573T), coniugi entrambi residenti a Gambettola via Marzabotto n. 2, nel procedimento **R.G. n. 57/2023**

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 23/06/2023 da

GASPERONI PIER LUIGI (c.f. GSPPLG49C27D899Z) e **DALTRI MARIA LUCIA** (c.f. DLTMLC49T53C573T), rappresentati e difesi dall'avv. **CRISTINA MARCHINI** (c.f. MRCCST64H47H199L) e dall'avv. **NICOLA GRASSI** (c.f. GRSNCL65R16C573Q), con studio legale in Cesena, Piazza Della Libertà n. 2,

assistiti dall'OCC in persona del Gestore nominato dott.ssa **SARA PENNACCHI**



- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza a Gambettola nel circondario di questo Tribunale;
- ritenuta altresì l'ammissibilità del ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 66 CCII, da parte di membri della stessa famiglia, qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, ferma la distinzione delle masse. A tal riguardo, si osserva che tale articolo relativo alle procedure familiari è collocato tra le disposizioni generali relative alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in cui è inserito anche l'art. 65 che richiama, tra le disposizioni applicabili alle soluzioni alla crisi a disposizione dei debitori di cui all'art. 2, co. 1 lett. c), sia quelle del presente capo (Capo II del titolo IV) sia quelle del titolo V, capo IX (liquidazione controllata). Resta ovviamente ferma, nell'ambito dell'unitaria procedura, la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore. Nel caso in esame i due ricorrenti sono coniugi conviventi e l'indebitamento ha origine comune dalla pregressa attività d'impresa dagli stessi svolta con la società Lord Travel di Gasperoni Pier Luigi & C. S.a.s.;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 271, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, all'indicazione dei beni in proprietà e all'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione), nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
- considerato che i due debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persone fisiche che allo stato sono rispettivamente in pensione il Gasperoni e non occupata la Daltri (occupandosi della figlia affetta da



invalidità totale), e risultando cancellata dal registro imprese sin dal 15/01/2020 la società Lord Travel S.a.s. di cui gli stessi erano soci;

- rilevato che i ricorrenti si trovano in evidente situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che l'esposizione debitoria complessiva ammonta, alla data del deposito della relazione, a ben € 920.066,31, derivante in assoluta prevalenza dalla pregressa attività d'impresa svolta con la Lord Travel S.a.s., di cui il Gasperoni risponde in proprio quale socio accomandatario illimitatamente responsabile mentre la Daltri, socia accomandante, in forza delle garanzie reali e personali rilasciate;
- osservato che a fronte di tale ingente debitoria, il patrimonio dei due ricorrenti è del tutto insufficiente essendo costituito come segue:

quanto al Gasperoni: reddito da pensione di ca. € 18.000 annui, con importo mensile di € 1.150,21 già al netto della trattenuta di € 106 per pignoramento del quinto, e titolarità di conto corrente presso Banca Widiba S.p.A. con saldo al 31/05/2023 di € 206,86;

quanto alla Daltri: proprietà pro-quota di alcuni immobili, due dei quali già oggetto di pignoramento in seno alla procedura RGE n. 205/2019, con avvenuta aggiudicazione di uno di questi per un ricavato di € 137.000 ancora da distribuire (trattasi, oltre all'immobile già trasferito, della piena proprietà per la quota di 1/6 del fabbricato sito in Gambettola, Viale Carducci n. 71, censito al NCEU , al Foglio 3 part. 329 sub.1, Cat. A/7 di vani 11; part. 329 sub.2 Cat C/6 di mq. 30 e part. 329 sub.3 Cat C/6 di mq. 65 del valore stimato in sede esecutiva in € 51.000,00; piena proprietà per la quota di 1/12 su fabbricato sito in Rimini, Via Gambalunga n.28, distinto al NCEU al Foglio 74 Part.1002 Sub.113 Cat. C/2 valorizzata in € 166,66 (1/12 di € 200,00) come da relazione di stima dell'ing. Battistini Giovanni e piena proprietà per la quota di 1/6 su fabbricato sito in Rimini, Via Gambalunga n.28, distinto al NCEU al Foglio 74 Part.1002 Sub.18 Cat. C/1 valorizzata in € 4.158,33 (1/6 di € 24.950,00) come da relazione di stima dell'ing. Battistini Giovanni); proprietà dell'autovettura Citroen C3 tg. EG513RM; conto bancario cointestato con i 5 fratelli in cui viene riversato il canone mensile degli immobili locati, con quota di competenza pari a € 50;

- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che i ricorrenti non sono in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;



- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento dei debitori, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo l'eventuale proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame non può accogliersi la richiesta di escludere il versamento di qualsiasi somma, atteso che nell'effettuare la determinazione dei limiti di reddito deve tenersi conto non solo del reddito da pensione attualmente percepito dal Gasperoni, ma anche del fatto che per effetto dell'apertura della procedura l'importo mensile della pensione verrà sgravato dalla trattenuta di € 106 derivante dal pignoramento, stante l'inopponibilità alla procedura liquidatoria, che determina un effetto di spossessamento dei beni del debitore ed apre il concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall'art. 270;
- dato altresì atto deve tenersi conto del reddito dell'intero nucleo familiare, attualmente composto dai due coniugi ricorrenti e dalla figlia maggiorenne Ilaria, con loro convivente, riconosciuta invalida al 100% e che percepisce indennità di accompagnamento e pensione di invalidità, per un importo mensile medio di € 1.186 ca. come da documentazione prodotta in allegato al ricorso;
- ritenuto, pertanto, che a fronte delle spese indicate come necessarie per l'ordinario sostentamento del nucleo familiare e dei redditi complessivi percepiti, l'importo che i ricorrenti dovranno versare alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 100 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione da parte del Giudice delegato, al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dai debitori e dal liquidatore;



- ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa solo una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII, mentre l'apprensione della quota di reddito da parte della procedura non potrà eccedere i tempi previsti per accedere all'esdebitazione, indicati in tre anni dall'art. 282 CCII, non avendo il codice della crisi riproposto quanto già previsto dagli artt. 14-*quinquies*, 14-*novies*, co. 5, e 14-*undecies* l. 3/2012 in ordine alla durata legale minima di 4 anni della precedente procedura di liquidazione dei beni;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si sono rivolti i debitori, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, tra i quali rientra anche il non essere iscritto all'Albo nazionale dei Gestori della crisi ai sensi dell'art. 356 CCII, circostanza non ricorrente nel caso in esame;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

dei coniugi **GASPERONI PIER LUIGI**, nato a Gambettola (FC) il 27.03.1949 (c.f. GSPPLG49C27D899Z) e **DALTRI MARIA LUCIA** nata a Cesena (FC) il 13.12.1949 (c.f. DLTMLC49T53C573T) entrambi residenti a Gambettola via Marzabotto n. 2

NOMINA

Giudice Delegato la dott. **BARBARA VACCA**

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC dott.ssa **SARA PENNACCHI** studio in San Piero in Bagno, Largo del Comune n. 4, iscritta all'Albo nazionale dei Gestori della crisi;

ORDINA

ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria di questo Tribunale, ove non già prodotti.



ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che i debitor possano trattenere per le



necessità familiari l'intero importo delle retribuzioni come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 100 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui i debitor e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE

i debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

AUTORIZZA

Il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- c) accedere al pubblico registro automobilistico
- d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione,



depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni



per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall'art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 29/06/2023

Il Presidente rel. ed estensore

dott. ssa Barbara Vacca

